

## 31 Concimi

### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) il sangue animale della voce 0511;
  - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 a), 3 a), 4 a) e 5);
  - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
  - a) i seguenti prodotti:
    - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
    - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
    - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
    - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
    - 5) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
    - 6) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
    - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o no di olio;
    - 8) l'urea, anche pura;
  - b) i concimi consistenti in miscugli, tra loro, di prodotti previsti alla precedente lettera a);
  - c) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere a) o b) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
  - d) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali dei prodotti previsti ai precedenti paragrafi a 2) o a 8) o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:
  - a) i seguenti prodotti:
    - 1) le scorie di defosforazione;
    - 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente a eliminare le impurezze;
    - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
    - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;
  - b) i concimi consistenti in miscugli, tra loro, di prodotti previsti alla precedente lettera a), ma senza tener conto del tenore limite di fluoro;
  - c) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere a) o b), ma senza tener conto del tenore limite di fluoro, con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
4. La voce 3104 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti alla voce 3105:
  - a) i seguenti prodotti:
    - 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
    - 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
    - 3) il solfato di potassio, anche puro;
    - 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;
  - b) i concimi consistenti in miscugli, tra loro, di prodotti elencati nel precedente capoverso a).
5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, e i miscugli, tra loro, di questi prodotti rientrano nella voce 3105.
6. Ai sensi della voce 3105, l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.